

Avv. Antonino IANNAZZO
via Ugo Triolo, 1 - 90034 Corleone (PA)
tel./fax 091.5075605 - pec: antoninoiannazzo@pec.it

Al Presidente della Regione Siciliana
RICORSO STRAORDINARIO PER MOTIVI AGGIUNTI

con istanza cautelare e
con istanza per la notifica per pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

Proposto dall'avv. **IANNAZZO IGNAZIO**, nato a Corleone il 7 dicembre 1980 (cod. fiscale NNZGNZ80T07D009A) residente in Corleone (CAP 90034) via Pippo Rizzo, n. 1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce del presente atto, dall'avv. Antonino Iannazzo (C.F.: NNZNNN74R29D009X) presso il cui studio sito in Corleone, via Ugo Triolo, n. 1 (Cap: 90034) è elettivamente domiciliato

- RICORRENTE -

CONTRO

l'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA (Cod. fiscale 80012000826), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Palermo (PA) viale della Regione Siciliana, n. 2194 (CAP: 90135), *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Villareale, 6 (CAP: 90141) - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (*indirizzo censito nel registro denominato "Reginde" previsto dall'art. 7 del DM n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16 - comma 12 - del D.L. 179/2012 entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012*)

E

l'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE (Cod. fiscale 80012000826), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Palermo (PA) viale della Regione Siciliana, n. 2194 (CAP: 90135), *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Villareale, 6 (CAP: 90141) - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (*indirizzo censito nel registro denominato "Reginde" previsto dall'art. 7 del DM n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16 - comma 12 - del D.L. 179/2012 entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012*)

E NEI CONFRONTI DEI SIGNORI

Di Mauro Antonella nata a Catania il 01 maggio 1968 ed ivi residente in via Giuseppe Verdura n. 10 (C.F. DMRNNL68E41C351R), Bisignano Vincenzo Paolo nato a Viagrande (CT) il 2 ottobre

1963 e residente in Catania via Etna n. 660 (C.F. BSGVCN63R02L828Y), Motta Daniele Giuseppe Maria nato a Catania il 13 luglio 1971 e residente a Belpasso (CT) via Terza retta ponente n. 249 (C.F. MTTDLG71L13C351E), Castro Ottavio nato a Augusta (SR) il 4 settembre 1965 ed ivi residente in via Dessiè n. 45 (C.F. CSTTTV65P04A494U), Russo Gaetano Giuseppe Domenico nato a Catania il 4 febbraio 1976 e residente a Sant'Agata Li Battiati (CT) via Padova n. 23 (C.F. RSSGNG76B04C351M), D'Ippolito Santina nata a Cefalù (PA) il 25 aprile 1970 e residente a Castelbuono (PA) contrada Boscamento (C.F. DPPSTN70D65C421W), Messina Gianfrancesco nato a Paternò (CT) il 7 maggio 1976 ed ivi residente in Corso del Popolo n. 14 (C.F. MSSGFR76E07G371X), Abbate Giulio nato a Palermo il 6 ottobre 1957 ed ivi residente in via Giovanni Zappalà n. 26 (C.F. CCTGLI57R06G273X), Margherone Ignazio nato a Raddusa (CT) il 20 gennaio 1968 ed ivi residente in via Ten. S.re Di Gregorio n. 80 (C.F. MRGGNZ68A20H154T), Brighina Cinzia nata a Piazza Armerina (EN) il 20 febbraio 1969 ed ivi residente in via Machiavelli n. 42 (C.F. BRGCNZ69B60G580I), Di Mauro Salvatore nato a Catania il 1 giugno 1976 e residente a motta Sant'Anastasia via Giubileo 2000 n. 11 (C.F. DMRSVT76H01C351Y), Gentile Giuseppe nato a Carlentini (SR) il 14 maggio 1962 ed ivi residente in via Marconi n. 43 (C.F. GNTGPP62E14B787P), Capuana Cristina nata a Palermo il 18 giugno 1977 ed ivi residente in via Ruggerone da Palermo n. 3 (C.F. CPNCST77H58G273H), Romano david nato a Catania il 18 aprile 1971 e residente in Gravina di Catania (CT) via Giacomo Puccini n. 2/d (C.F. RMNDVD71D18C351L), Marino Filippo nato a Piazza Armerina (EN) il 2 novembre 1964 ed ivi residente in piazza Boris Giuliano n. 2 (C.F. MRNFPP64S02G580M), Reale Vincenzo nato a Siracusa il 24 giugno 1954 ed ivi residente in via Della Lampreda n. 23 (C.F. RLEVCN54H24I754V), Borrelli Raffaele nato a Catania il 10 novembre 1963 ed ivi residente in via Francesco Zangrì n. 32 (C.F. BRRRFL63S10C351I), Lena Francesca nata a Palermo il 4 febbraio 1978 ed ivi residente in via Largo Felice Giarrusso n. 2 (C.F. LNEFNC78B44G273M), Accardi Concetta nata a Palermo il 18 giugno 1957 ed ivi residente in via Giovan Battista Lulli n. 19 (C.F. CCRCT57H58G273X), Marano Maria Teresa nata a Palermo il 10 aprile 1960 ed ivi residente in via Pico della Mirandola n. 20 (C.F. MRNMTR60D50G273V), Basile Rosanna nata a Palermo il 27 gennaio 1957 ed ivi residente in via Maggiore Giuseppe Galliano n. 21 (C.F. BSLRNN57A67G273L), Pepe Damiano Fabio nato a Koln (EE) il 30 giugno 1979 e residente a Palermo via Giorgio D'Antiochia n. 13 (C.F. PPEDNF79H30Z112D), Casteltermini Giselda nata a Palermo il 12 aprile 1956 ed ivi residente in via Cataldo Parisio n. 20 (C.F. CSTGLD56D52G273H), Sapienza Emanuele Alessandro nato a Vicenza il 20 febbraio 1976 e residente in Nicolosi (CT) via San Nicola n. 38 (C.F. SPNMLL76B20L840F), Sciuto Antonio nato a Catania il 26 maggio 1963 ed ivi residente in via Teatro Massimo n. 19 (C.F. SCTNTN63E26C351W), Orestano Cosimo nato a Palermo il 8 agosto 1957 ed ivi residente in via BF7 n. 5 (C.F. RSTCSM57M08G273S), Latina Giuseppe nato a Floridia (SR) il 2 giugno 1968 ed

ivi residente in viale Pietro Nenni n. 3 (C.F. LTNGPP68H02D636S), Calabrese Salvatore nato a Catania il 4 dicembre 1966 e residente in Mascalucia (CT) via Mediterraneo n. 1 (C.F. CLBSVT66T04D351R), Nipitella Filippa Eleonora nata a Enna il 27 gennaio 1964 ed ivi residente in via San Leonardo n. 3 (C.F. NPTFPP64A67C342D), Caniglia Antonella nata a Catania il 23 luglio 1967 ed ivi residente in via Tripolitania n. 37 (C.F. CNGNNL67L63C351A), Provenza Venere nata a Palermo il 28 gennaio 1960 ed ivi residente in via Aspromonte n. 51 (C.F. PRVVNR60A68G273Y), Napoli Mario Francesco nato a Reggio Calabria il 9 gennaio 1964 e residente in Gravina di Catania (CT) in via Umberto n. 2 (C.F. NPLMFR64A09H224P), Russo Gianfranco Maria nato a Lentini (SR) il 30 maggio 1969 e residente in Siracusa via Calatabiano n. 2 (C.F. RSSGFR69E30E532G), Petitto Massimo nato a Palermo il 3 aprile 1972 ed ivi residente in viale Luigi Castiglia n. 66 (C.F. PTTMSM72D03G273A), Navarra Maria Sabrina nata a Enna il 3 agosto 1963 ed ivi residente in via Sardegna n. 5 (C.F. NVRSMSB63M43C342J), Musumeci Eleonora nata a Catania il 24 marzo 1975 e residente a Nicolosi (CT) via San Nicola n. 38 (C.F. MSMLNR75C64C351C), Cannizzo Iolanda Palmira nata a Piazza Armerina (EN) il 30 marzo 1969 ed ivi residente in via Tomasi di Lampedusa n. 4 (C.F. CNNLDP69C70G580G), Bartolotta Claudio nato a Montreux (EE) il 17 maggio 1973 e residente a Novara di Sicilia (ME) via dei Mille n. 70 (C.F. BRTCLD73E17Z133S), Geraci Mario nato a Castellana Sicula (PA) il 25 giugno 1958 ed ivi residente in via Boris Giuliano n. 9 (C.F. GRCMRA58H25C115Y), Iorato Pierangela nata a Catania il 25 dicembre 1971 ed ivi residente in via Mario Vaccaro n. 19 (C.F. RTIPNG71T65C351W), Criscione Giuseppe nato a Ragusa il 2 gennaio 1963 ed ivi residente in contrada Ginestra S.P. n. 80 (C.F. CRSGPP63A02H163Y), Marletta Loredana nata a Piazza Armerina (EN) il 1 dicembre 1967 e residente a Catania via Locatelli n. 13/a (C.F. MRLLDN67T41G508I), Tortura Paolo nato a Noto (SR) il 16 marzo 1966 ed ivi residente in via Alessio Di Giovanni n. 2 (C.F. RTRPLA66C16F943N), Gallina Loredana Anna Maria nata a Enna il 25 febbraio 1964 ed ivi residente in via Strada Vicinale Baronessa Jardino n. 972 (C.F. GLLLDN64B65C342N), Mutolo Angelo nato a Palermo il 14 maggio 1963 ed ivi residente in via Beato Giovanni Liccio n. 1 (C.F. MTLNGL63E14G273M), Gulino Mario Ciro nato a Caltanissetta il 06 giugno 1962 e residente a Lascari (PA) via Alcide De Gasperi n. 32 (C.F. GLNMCR62H06B429G), Rizzo Nunzio nato a Catania il 5 febbraio 1960 ed ivi residente in via Passo Gravina n. 137 (C.F. RZZNNZ60B05C351A), Galota Saverio nato a Pachino (SR) il 30 aprile 1968 ed ivi residente in via Ruggero Settimo n. 36 (C.F. GLTSVR68D30G211B), Baviera Salvatore nato a Enna il 2 agosto 1962 ed ivi residente in via Valverde n. 136 (C.F. BVRSVT62M02C342E), Nigrelli Michele nato a Palermo il 29 agosto 1973 e residente a Santo Stefano di Camastra (ME) via dei Nebrodi n. 7 (C.F. NGRMHL73M29G273E), Cacioppo Donatella nata a Palermo il 17 novembre 1964 ed ivi residente in via Saline n. 75 (C.F. CCPDTL64S57G273M), Traina Michele nato a Cammarata (AG) il 30 dicembre 1962 ed ivi

residente in via Mazzini n. 6 (C.F. TRNMHL62T30B486D), Barbera Giuseppe nato a Mistretta (ME) il 11 luglio 1959 ed ivi residente in via Libertà n. 149 (C.F. BRBGPP59L11F251F), Cassarino Giusi nata a Carlentini (SR) il 8 novembre 1972 ed ivi residente in via San Benedetto n. 9 (C.F. CSSGSI72S48B787C), Cannavò Donatella nata a Messina il 9 luglio 1959 ed ivi residente in via Risorgimento n. 208 (C.F. CNNDTL59L49F158Q), Muni Rosario nato a 5 ottobre 1965 ed ivi residente in via Largo primavera n. 9 (C.F. MNURSR65R05G273D), Mirone Loredana nata a Acicastello (CT) il 5 maggio 1973 ed ivi residente in via Francesco Crispi n. 24 (C.F. MRNLDN73E45A026U), Cantarutti Maurizio Elmi Giuseppe nato a Catania il 15 luglio 1971 ed ivi residente in via Santa Sofia n. 105 (C.F. CNTMZL71L15C351Y), Verga Giovanni nato a Catania il 29 novembre 1969 e residente in Viagrande (CT) via Umberto I n. 242 (C.F. VRGGNN69S29C351Y), Marrella Santina Loredana nata a Caltanissetta il 13 novembre 1957 e residente in Catania in via Antonio D'Agata n. 4 (C.F. MRRSTN57S53B429J), Raimondo Antonio nato a Catania il 9 dicembre 1973 e residente in Motta Sant'Anastasia (CT) piazza Umberto I n. 12 (C.F. RMNNTN73T09C351T), Li Moli Filippo Giancarlo nato a Piazza Armerina (EN) il 14 marzo 1968 ed ivi residente in via Ammiraglio La Marca (C.F. LMLFPP68C14G580F), Cannarozzo Sebastiana nata a Enna il 17 luglio 1964 ed ivi residente in via Roma n. 504 (C.F. CNNSST64L57C342U), Pulvirenti Orazio nato a Aci Sant'Antonio (CT) il 25 febbraio 1963 ed ivi residente in via Eugenio Montale n. 95 (C.F. PLVRZO63B25A029F), Blandino Francesco Paolo nato a Palermo il 17 settembre 1956 ed ivi residente in via Resuttana Colli n. 352 (C.F. BLNFNC56P17G273T), Guida Roberto nato a Palermo il 22 novembre 1963 e residente a Capaci (PA) viale J. F. Kennedy n. 104/b (C.F. GDURRT63S22G273K), Caponnetto Grazia Luisa nata a Catania il 1 agosto 1968 e residente in Misterbianco (CT) via Dei Fiordalisi n. 13 (C.F. CPNGZL68M41C351J), Santuccio Beatrice nata a Augusta (SR) il 19 marzo 1960 e residente in Pachino (SR) via Cavour n. 147 (C.F. SNTBRC60C59A494T), Fichera Mario Giovanni Alessandro nato a Catania il 2 maggio 1972 e residente in Acireale (CT) via Cervo n. 15/b (C.F. FCHMGV72E02C351X), Cannata Franzo Salvatore Lucia nato a Catania il 14 dicembre 1973 e residente a Mascalucia (CT) via Marettimo n. 2 (C.F. CNNFNZ73T14C351Q), Portale Angelo nato a Catania il 23 marzo 1968 e residente in Gravina di Catania (CT) via Fratelli Bandiera n. 80 (C.F. PRTNGL68C23C351U), Cascio Vincenza nata a Polizzi Generosa (PA) il 24 aprile 1960 e residente in Palermo via Pignatelli Aragona n. 68 (C.F. CSCVCN60D64G792L), Minardo Salvatore Boris nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 9 maggio 1972 ed ivi residente in vicolo Archimede Traversa II n. 14 (C.F. MNRSVT72E09I199R), Algozzino Filippo nato a Catania il 31 luglio 1970 e residente a Mascalucia (CT) via Esiodo n. 7 (C.F. LGZFPP70L31C351Q), Cortina Giuseppe nato a Palermo il 15 luglio 1977 e residente in Santa Flavia (PA) via Maestra La Barbera n. 12 (C.F. CRTGPP77L15G273X), Pizzo Vito nato a Augusta (SR) il 8 luglio 1976 e residente in Palazzolo Acreide (SR) via Nazionale n. 113 (C.F. PZZVTI76L08A494L), Ferro Maria

Grazia nata a Enna il 17 giugno 1964 ed ivi residente in c/da Staglio (C.F. FRRMGR64H57C342C), Bruno Enrico nato a Siracusa il 15 marzo 1968 ed ivi residente in via Carlo Forlanini n. 3/f (C.F. BRNNRC68C15I754L), Azzaro Giuseppe Massimo nato a Catania il 18 gennaio 1968 e residente in Acireale (CT) via Addolorata n. 13 (C.F. ZZRGPP68A18C351I), Moschella Giuseppe nato a Catania il 19 settembre 1958 e residente a Trecastagni (CT) vicolo Alessandro Manzoni n. 19 (C.F. MSCGPP58P12C351F), Fornaro Valeria nata a Palermo il 23 dicembre 1957 ed ivi residente in via Garibaldi n. 11 (C.F. FRNVLR57T63G273I), Zingale Fortunata Agatina nata a San Teodoro (ME) il 13 marzo 1971 ed ivi residente in via Umberto n. 24 (C.F. ZNGFTN71C53I328Y), Tarda Venerando Giuseppe nato a Acireale (CT) il 21 marzo 1969 e residente in Aci Sant'Antonio (CT) via Tropea n. 49 (C.F. TRDVRN69C21A028D), Puglisi Domenica nata a Messina il 17 novembre 1960 ed ivi residente in via Comunale n. 2 San Filippo Inferiore (C.F. PGLDNC60S57F158M), Guaresi Filippo nato a Palermo il 29 marzo 1968 ed ivi residente in via Giovanni Campisi n. 57 (C.F. GRSFPP68C29G273N), Di Como Angelo Antonino nato a Enna il 9 dicembre 1968 e residente in Gagliano Castelferrato (EN) via Nino Martoglio (C.F. DCMNLN68T09C342D), Nicastro Santi nato a Pachino (SR) il 7 agosto 1959 ed ivi residente in via Antonio Brancati n. 142 (C.F. NCSSNT59M07G211E), Ventura Angelo nato a Gela (CL) il 6 marzo 1975 e residente in Santa Venerina (CT) piazza Lupis n. 13 (C.F. VNTNGL75C06D960T), Libro Giuseppa nata a Messina il 7 marzo 1962 ed ivi residente in contrada Reginella S. Michele n. 12 (C.F. LBRGPP62C1962F158F), Fanciullo Carmelo nato a Lentini (SR) il 11 giugno 1963 e residente in Carlentini (SR) via Fontenuovo n. 55 (C.F. FNCCML63H11E532T), Castronovo Vincenza nata a Bagheria (PA) il 22 febbraio 1964 ed ivi residente in via Massimo D'Azelio n. 32 (C.F. CSTVCN64B62A546I), Meli Loredana nata a Enna il 6 dicembre 1963 ed ivi residente in via Libero Grassi n. 4 (C.F. MLELDN63T46C342I), Del Popolo Antonio nato a San Gregorio di Catania (CT) il 23 gennaio 1963 ed ivi residente in via Umberto n. 154 (C.F. DLPNTN63A23H940S), Macaluso Luisa nata a Messina il 13 settembre 1961 ed ivi residente in viale Giostra complessa Val del Sole (C.F. MCLLSU61P53F158X), Saguto Carmelo Giuseppe nato a Albertville (EE) il 1 agosto 1969 e residente in Bompietro (PA) via Vittorio Emanuele n. 31 (C.F. SGTCML69M01Z110C), Lombardo Rosario nato a Palermo il 30 luglio 1962 e residente in Belmonte Mezzagno (PA) via S.P. 38 n. 31 (C.F. LMBRSR62L30G273I), Consoli Gaetano Maria nato a Catania (CT) il 1 aprile 1970 e residente in Mascalucia (CT) via Roma n. 23 (C.F. CNSGNM70D01C351C), Damiani Francesco Paolo nato a Palermo il 11 luglio 1964 ed ivi residente in via Placido Rizzotto n. 7 (C.F. DMNFNC64L11G273L), Ganci Laura nata a Cerretto D'Esi (AN) il 12 dicembre 1959 e residente in Palermo via Ignazio Silvestri n. 7 (C.F. GNCLRA59T52C524U), Morabito Angelo nato a Messina il 2 luglio 1957 ed ivi residente in via Sofia Idelson n. 12 (C.F. MRBNGL57L02F158C), Polizzi Vincenza Lidia nata a Maletto (CT) il 2 febbraio 1963 e residente in Pedara (CT) via

Federico II di Svevia n. 26/28 (C.F. PLZVCN63B42E854K), Scrofani Paola nata a Palazzolo Acreide (SR) il 11 ottobre 1956 ed ivi residente in via Nazionale n. 98 (C.F. SCRPLA56R51G267D), Oriti Luigi nato a Messina il 12 gennaio 1978 e residente in San Fratello (ME) via Convento n. 32 (C.F. RTOLGI78A12F158P), Garofalo Carmela Laura nata a Catania il 23 febbraio 1973 ed ivi residente in via Luigi Sturzo n. 235 (C.F. GRFCML73B63C351T), Pintaudi Tino nato a Patti (ME) il 27 febbraio 1964 ed ivi residente in piazza Falcone e Borsellino n. 1 (C.F. PNTTNI64B27G377W), Mangano Daniela nata a Catania il 25 agosto 1959 e residente in Carini (PA) viale del Levante n. 1 (C.F. MNGDNL59M65C351X), Scollo Cristina nata a Caltagirone (CT) il 12 maggio 1957 ed ivi residente in via Giuseppe D'Andrea n. 8 (C.F. SCLCST57E52B428R), Bosco Dario nato a Agrigento il 17 gennaio 1964 e residente in Palermo via Enrico Amari n. 8 (C.F. BSCDRA64A17A089Y), Ferlito Agatino nato a Nicosia (EN) il 8 novembre 1961 ed ivi residente in contrada Torretta (C.F. FRLFTN61S08F892W), Catania Carmelo nato a Catania il 21 febbraio 1972 e residente in Aci Catena (CT) via San Nicolò n. 8/g (C.F. CTNCML72B21C351G), Lupica Capra Giacomo nato a Cerasò (ME) il 17 luglio 1966 ed ivi residente in via Consortile n. 13 (C.F. LPCGCM66L17C568A), Messina Giuseppe nato a Palermo il 30 agosto 1970 e residente in Monreale (PA) via Regione Siciliana n. 14/a (C.F. MSSGPP70M30 G273G), Brucchieri Angelo nato a Ludwigsburg (EE) il 5 luglio 1964 e residente in Cerami (EN) via della Regione n. 40 (C.F. BRLNGL64L05Z112Y), Caruso Filippo nato a Mirabella Imbaccari (CT) il 9 aprile 1956 e residente in Misterbianco (CT) via Giuseppe Garibaldi n. 252/254 (C.F. CRSFPP56D09F231N), Risica Alessandro nato a Milazzo (ME) il 9 giugno 1977 e residente in Catania via Largo di Nicito n. 32 (C.F. RSCLSN77H09F206Y), Mertoli Massimo nato a Noto (SR) il 17 ottobre 1973 e residente in Catania in via San Pietro n. 54/c (C.F. MRTMSM73R17F943M), Costa Rita nata a Piazza Armerina (EN) il 30 maggio 1963 ed ivi residente in via Rosario Livatino n. 7 (C.F. CSTRTI63E70G580J), Lumera Giuseppe nato a Noto (SR) il 1 aprile 1963 ed ivi residente in via Gaetano Salvemini n. 30 (C.F. LMRGPP63D01F943G), Piccinini Tommaso Luigi nato a Catania il 24 maggio 1961 e residente in Mascalucia (CT) via Etna n. 396 (C.F. PCCTMS61E24C351L), La Bua Marcello nato a Palermo il 16 gennaio 1968 e residente in Carini (PA) via Belgrado n. 23 (C.F. LBAMCL68A16G273V), Cavallaro Emanuele nato a Palermo il 27 agosto 1965 e residente in Aci Castello (CT) via Genova n. 44 (C.F. CVLMNL65M27G273Z), Fontana Antonietta nata a Misilmeri (PA) il 3 dicembre 1962 e residente in Palermo via Pietro Rombulo n. 15 (C.F. FNTNNT62T43F246H), La Piana Giovanni nato a Catania il 5 marzo 1962 e residente in Misterbianco (CT) via Livorno n. 83 (C.F. LPNGNN62C05C351X), Motisi Lorenzo nato a Palermo il 2 marzo 1961 ed ivi residente in via Libero Grassi n. 46 (C.F. MTSLNZ61C02G273A), Dolce Salvatore nato a Vicari (PA) il 27 aprile 1957 e residente in Palermo via Guglielmo Albimonte n. 27 (C.F. DLCSBT57D27L837K), Balsamo Filippo nato a Monreale (PA) il 7 dicembre 1956 ed ivi residente in via Altofonte n. 62/a

(C.F. BLSFPP56T07F377C), Martino Salvatore nato a Palermo il 28 febbraio 1954 ed ivi residente in via Giuseppe Sciuti n. 222 (C.F. MRTSVT54B28G273D).

PER L'ANNULLAMENTO,

nell'ambito del ricorso straordinario principale (N° 66_20),

- 1) del D.D.G. N° 4907 del 22 ottobre 2020, di approvazione della graduatoria di merito dei nove candidati di categoria "C" Istruttori che hanno partecipato al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive di personale, di cui all'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, ai sensi del comma 2, art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- 2) di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati;

nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso straordinario introduttivo del giudizio e con il primo ricorso per motivi aggiunti

per l'annullamento parziale, previa sospensiva dell'efficacia da rendersi anche *inaudita altera parte*, nella parte in cui non prevede la possibilità di accesso dall'esterno alla procedura selettiva e limita la partecipazione al personale di cui all'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, del D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e relativi allegati, recante "Bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive di personale, di cui all'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, ai sensi del comma 2, art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75" e per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia da rendersi anche *inaudita altera parte*, del D.D.G. N° 1751 del 23 aprile 2020, di non ammissione del ricorrente al predetto concorso

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente alla partecipazione al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive di personale

PRELIMINARMENTE

A.1) - È doveroso evidenziare che, a seguito del conferimento dell'incarico di Avvocato Generale dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana all'avv. Giovanni Bologna (giusto D.P.Reg.

n. 2811 del 19 giugno 2020), il responsabile della massima struttura chiamata a relazionare al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - fase propedeutica alla decisione sul ricorso straordinario *de quo* - è il medesimo soggetto che ha redatto sia l'atto amministrativo impugnato (D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019) che il relativo rapporto informativo/difensivo (nota prot. n. 41326 del 6 maggio 2020).

È evidente ed inequivocabile il conflitto di interessi in cui versa l'Avvocato Generale.

Per tali ragioni, a giudizio di questa difesa, lo stesso dovrebbe astenersi dalla valutazione istruttoria del presente procedimento al fine di non condizionarne gli esiti e di garantire la neutralità dell'organo istruttorio, perché ogni suo intervento e/o partecipazione, con ogni fondata probabilità, inciderebbe negativamente sulla decisione del presente ricorso straordinario.

A.2) - La controversia riguarda l'interesse legittimo del ricorrente relativo ad un provvedimento amministrativo regionale che si sottopone al giudizio del Presidente della Regione Siciliana ex art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana e del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Il ricorso straordinario è tempestivo, in quanto è presentato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento della funzione pubblica e del personale.

Sussiste la legittimazione dell'odierno ricorrente ad impugnare il provvedimento in quanto lo stesso ha presentato domanda di partecipazione al concorso, ha presentato ricorso straordinario avverso al bando di concorso ed è stato dichiarato non ammesso alla procedura concorsuale.

Sussiste l'interesse dell'istante al ricorso, in quanto trattasi di bando di concorso, indetto per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, contenente clausole riguardanti requisiti di partecipazione che sono *ex se* ostative all'ammissione al concorso dell'odierna ricorrente (*da ultimo, Cons. St., VI, 7 marzo 2018 n. 1469*).

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento giustiziale, il ricorrente ha impugnato il bando di concorso, nella parte in cui non prevede la possibilità di accesso dall'esterno alla procedura selettiva e limita la partecipazione al personale di cui all'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive di personale ai sensi del comma 2, art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 approvato con D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale nonché dei relativi allegati.

2. A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi di ricorso che qui di seguito si riportano:

{PRIMO MOTIVO DI RICORSO: Violazione e falsa applicazione di legge, e in particolare, dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 36 – comma 2 – del D. Lgs. n. 165/2001

L'art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 reca disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

Il meccanismo, com'è noto, prevede delle procedure da poter attuare, nel triennio 2018-2020, per favorire l'assorbimento del personale avventizio impegnato nella pubblica amministrazione.

L'iter tracciato dal legislatore delegato prevede due percorsi: 1) la stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato con più di tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, sempreché gli stessi siano stati reclutati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali; 2) una riserva di posti, non superiore al 50% dei posti disponibili, nelle procedure concorsuali ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno.

Presupposto comune ai due percorsi tracciati è, comunque, l'accesso alla pubblica amministrazione tramite procedure concorsuali, bandite in precedenza per la stipula degli originari contratti a tempo determinato (comma 1) o da bandire (comma 2), nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione.

In particolare, per quel che qui interessa, il comma 2 dell'art. 20 così recita:

«2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso».

Quindi le Amministrazioni interessate possono bandire, nel triennio 2018-2020, procedure concorsuali (nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria),

riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che:

- a) alla data del 28 agosto 2015 risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
- b) alla data del 31 dicembre 2017, abbiano maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*

L'esigenza di condizionare l'assunzione dei precari all'espletamento di procedure concorsuali si spiega con la circostanza che i lavoratori, occupati con contratti flessibili, non sono stati contrattualizzati a seguito del superamento di un pubblico concorso, come invece per i contratti a termine di cui al precedente comma 1.

Così interpretata, la norma rispetta l'art. 97 Cost. che, per l'accesso al pubblico impiego, impone necessariamente la procedura concorsuale, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale.

Il legislatore delegato ha quindi previsto nei concorsi pubblici, analogamente alla generale previsione di cui all'art. 35 – comma 3 bis - del D. Lgs. 30 marzo 2001, N° 165 relativa al personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, una riserva di posti, questa tuttavia non maggiore al 50%, a beneficio dei soggetti titolari di un contratto di lavoro flessibile e degli altri requisiti di anzianità.

Non esiste quindi un diritto alla stabilizzazione diretta di tali soggetti sia perché necessita un concorso pubblico, sia perché l'effettiva immissione nei ruoli dell'Amministrazione procedente dovrà essere disposta, nel triennio 2018-2020, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di personale ed entro i vincoli di finanza pubblica.

Dall'analisi del dettato normativo, i limiti imposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 20 – comma 2 – del D. Lgs. N° 75/2017 sono quindi:

- 1) il rispetto del piano triennale dei fabbisogni;*
- 2) la copertura finanziaria;*
- 3) la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno.*

Orbene, il provvedimento oggi impugnato disattende le previsioni normative, disegnando un autonomo modello procedurale, avulso dal dettato normativo sopra delineato ed in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

Ed invero il D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, prevede una modalità attuativa delle disposizioni sopra descritte ben lontana sia dalle disposizioni dello stesso art. 20 – comma 2 – D. Lgs. N° 75/2017, sia dall'art. 97 della Costituzione.

Viola l'art. 20 – comma 2 – del decreto legislativo per due ordini di ragione:

- 1) *non prevede, in nessun modo, né direttamente né con riferimento agli atti presupposti, la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno;*
- 2) *prevede, inoltre, un'ulteriore limitazione dei possibili partecipanti nella parte in cui riserva ulteriormente l'accesso alla procedura concorsuale indetta al personale titolare di un contratto prorogato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014; cioè al personale titolare di un contratto a tempo determinato stipulato in assenza della necessaria originaria procedura concorsuale pubblica per l'accesso nella Pubblica Amministrazione.*

Per ordine.

Il bando è attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale della Regione Siciliana per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021 approvati rispettivamente con deliberazioni di Giunta Regionale N° 516 del 12 dicembre 2018 e N° 56 del 4 febbraio 2019, quest'ultima di modifica ed integrazione della prima, ed adottati ed autorizzati nell'esecuzione con D.P.Reg. N° 9189 del 20 dicembre 2018 e D.P.Reg. N° 531 del 28 febbraio 2019.

Nei predetti atti non è previsto nessun altro concorso pubblico idoneo a garantire il necessario accesso dall'esterno per le categorie/profili messi a concorso.

In assenza di qualsivoglia utile previsione, anche prospettica, nell'arco temporale di riferimento della programmazione assunzionale (triennio 2019-2021), è evidente che ogni valutazione circa l'integrale rispetto dei requisiti previsti dalla norma per l'attivazione della procedura concorsuale, deve essere rimessa ai soli posti oggi messi a concorso.

L'unico concorso, in atto, celebrabile dalla Regione Siciliana per il triennio in questione (triennio 2019-2021) è quello di cui al D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 sopra citato e quindi su questo deve essere ricercata, ed assicurata, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno prevista dalla normativa vigente.

La violazione del limite imposto circa l'adeguato accesso dall'esterno non è certamente superabile da ipotetiche future procedure ordinarie di reclutamento del personale, proprio in ragione dell'assenza ad ogni suo riferimento, anche prognostico, nei due atti deliberativi della Giunta Regionale prima citati, che anzi escludono, categoricamente, in più parti, ogni possibilità, allo stato degli atti, di ulteriori concorsi ordinari, negando, si facendo, il soddisfacimento del requisito previsto obbligatoriamente dalla legge in esame. La previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, doveva quindi essere preventivamente verificata sia in ordine ai posti della dotazione organica, ma soprattutto in ragione delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione della Regione.

Nulla di tutto ciò.

È evidente quindi che nessun adeguato accesso dall'esterno potrà essere garantito per soddisfare i requisiti previsti dall'art. 20 – comma 2 – del D. Lgs. N° 75/2017 e che, quindi, la valutazione dei dati e delle disponibilità deve essere effettuata relativamente all'unico concorso indetto dalla Regione Siciliana per il reclutamento del personale, cioè quello previsto dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019.

Ma vi è di più, il D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019, sopra citato, limita ulteriormente i soggetti che possono partecipare al concorso riservando, nei fatti, il suo accesso non tanto ai soggetti di cui all'art. 20 – comma 2 – D. Lgs. N° 75/2017, ma solo ai soggetti titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato «prorogato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, dell'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 27/2016 e dell'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 8/2018» (art. 2 – comma 2 – del bando di concorso).

È evidente, quindi, che il D.D.G. n. 7850/2019 sopra citato, delinea una procedura concorsuale diversa, specifica e più ampia (come di qui a poco sarò illustrato) anche rispetto a quella prevista dall'art. 20 – comma 2 – D. Lgs. N° 75/2017.

Infatti, i soggetti titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato prorogati «ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, dell'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 27/2016 e dell'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 8/2018», non sono titolari di un contratto di lavoro flessibile, ma di un contratto di lavoro a tempo determinato, tipologia contrattuale quest'ultima che deve essere certamente esclusa dalla categoria dei contratti di lavoro flessibile cui il legislatore delegato fa riferimento al comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. N° 75/2017.

A tale conclusione si giunge da un'attenta lettura dell'art. 36 – comma 2 – D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" anch'esso modificato ed integrato dallo stesso D. Lgs. N° 75/2017 (art. 9).

Il comma in questione prevede: «Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche».

L'intervento del legislatore delegato, anche in questo caso, è reso necessario dalla necessità di evitare il lavoro precario nella pubblica amministrazione.

Già la modificazione della rubrica originaria dell'articolo è rivelatrice.

Infatti, la rubrica da ultimo modifica intende distinguere le varie tipologie di lavoro dividendo il personale a tempo determinato dal personale assunto con forme di lavoro flessibile.

Ecco che la terminologia usata dal legislatore delegato opera una distinzione fra il rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto alle forme di lavoro flessibile.

Ma una più attenta lettura dell'articolo in questione, illustra, ancor di più e definitivamente, questa specificazione.

Il legislatore delegato, infatti, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 17 - comma 1 - lettera o) della legge delega N° 124 del 7 agosto 2015, elenca le varie tipologie contrattuali diverse dall'ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere «soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale».

Nel novero dei contratti eccezionalmente attivabili, si riscontrano i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro ed i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché le «forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa» operando una distinzione netta fra questi ultimi ed i rimanenti.

Le forme contrattuali flessibili sono quindi forme contrattuali diverse e distinte dal rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (ad esempio lavoro accessorio, lavoro occasionale, prestazione d'opera, contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto, contratto di assegno di ricerca, ecc...).

È evidente che il legislatore delegato ha voluto distinguere i contratti a tempo determinato dai contratti di lavoro flessibile attribuendo alla definizione di questi ultimi una connotazione tecnica specifica.

Distinzione, quest'ultima invero, rintracciabile anche nell'architettura dello stesso articolo 20 del D. Lgs. N° 75/2017.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 20 - comma 1 - è un'ipotesi specificatamente prevista per i lavoratori precari con contratto a tempo determinato reclutati, in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali; mentre il successivo comma 2 fa espresso riferimento ai contratti di lavoro flessibile nell'accezione tecnica definita e codificata dall'art. 36 - comma 2 - D. Lgs. N° 165/2001.

Peraltro, giova qui ricordare che la norma in questione deve esser letta alla luce dei principi generali previsti dall'ordinamento secondo cui «l'attività ermeneutica, in consonanza con i criteri legislativi di interpretazione dettati dall'art. 12 preleggi, deve essere condotta innanzitutto e principalmente, mediante il ricorso al criterio letterale; il

primato dell'interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui all'intenzione del legislatore, secondo un'interpretazione logica, può darsi rilievo nell'ipotesi che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contraria interpretazione» (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 10.03.2020, n. 6752).

Alla stregua del ricordato insegnamento, l'interpretazione da seguire deve essere, dunque, quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, nella loro formulazione tecnico giuridica.

È evidente, infatti, che il legislatore delegato non voglia ricomprendere i lavoratori a tempo determinato nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo citato, anche in ragione di un ulteriore elemento da tenere in debita considerazione: nessun contratto di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione può essere stipulato se non in forza di una specifica procedura concorsuale pubblica.

Quindi non rientrano in tale categoria i lavoratori suddetti (titolari di contratto a tempo determinato) perché gli stessi, qualora in atto impegnati nella Regione, avrebbero potuto e dovuto partecipare eventualmente alla procedure di cui all'art. 20 – comma 1 – del D. Lgs. N° 75/2017, o, nel caso di impossibilità di accesso alla predetta procedura loro riservata (perché assunti con contratto a tempo determinato senza una preventiva procedura selettiva pubblica), potranno eventualmente beneficiare dell'ulteriore previsione di cui all'art. 35 - comma 3 bis - del D. Lgs. N° 165/2001 e s.m.i. in caso di procedure concorsuali ordinarie.

Ulteriore conferma di questa distinzione e specificazione si desume anche dalla lettura dello stesso comma 3 bis dall'art. 35 del D. Lgs. N° 165/2001 dove, per le procedure concorsuali ordinarie, si prevedono due ipotesi: quella di cui alla lettera a) relativa ai titolari di contratto a tempo determinato e l'altra, quella di cui alla lettera b), differente e specifica, prevista anche per coloro che «hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando».

Ecco che dalla lettura della lettera b) del comma 3 bis dell'art. 35 del D. Lgs. N° 165/2001, si desume, qualora necessaria, un'ulteriore conferma della netta volontà del legislatore di differenziare i contratti a tempo determinato dai contratti flessibili, sia in ragione dell'architettura lessicale del punto in questione che ricomprende nella sua previsione «il personale di cui alla lettera a)» e, in aggiunta, «coloro che hanno un contratto di lavoro flessibile», sia, e con valenza ancora più energica, in ragione proprio della sua modifica rispetto all'originaria previsione normativa, allorquando richiamava solo le collaborazioni coordinate e continuative (vedasi originario comma 3 bis dell'art. 35 del D. Lgs. N° 165/2001 introdotto dall'art. 1 - comma 401 - della legge 24 dicembre

2012, n. 228) oggi modificata, proprio dallo stesso D. Lgs. N° 75/2017 (art. 6 - comma 1 lett. b), in «contratto di lavoro flessibile», lasciando immutata la distinzione tipologica del personale di cui alla lettera a) originariamente prevista.

Orbene, se le due ipotesi fossero sovrapponibili non necessiterebbe nessuna distinzione essendo l'una (il contratto a tempo determinato) ricompresa nell'altra più generica categoria dei contratti flessibili.

La differenziazione, invece, pervade tutto l'articolato del citato testo normativo.

Netta è quindi la differenziazione, operata dal D. Lgs. N° 165/2001, come da ultimo modificato dal D. Lgs. N° 75/2017, fra il lavoro a tempo determinato ed i contratti di lavoro flessibile, cui deve essere assegnato un significato tecnico.

A contrario, cioè adottando un'interpretazione estensiva ed a-tecnica del significato di contratti di lavoro flessibile, si giungerebbe a stabilizzare anche i soggetti titolari contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anch'esso previsto dal comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 come da ultimo novellato, con evidenti problemi connessi alla dicotomia fra il contratto di somministrazione, tra la pubblica amministrazione utilizzatrice ed il somministratore, ed il sottostante ulteriore contratto di lavoro fra il somministratore ed il lavoratore.

La distinzione sopra illustrata è ben chiara anche al Dirigente generale che, proprio per ricomprendere questa particolare categoria di personale avventizio, che altrimenti resterebbe fuori dalla generale previsione di cui all'art. 20 - comma 2 - D. Lgs. N° 75/2017 perché non titolare di un rapporto di lavoro flessibile, necessita di prevedere "inoltre" l'ulteriore requisito della titolarità di un contratto a tempo determinato ex art. 32 L.R. 5/2014 (art. 2 - comma 2 - del bando) che altrimenti risulterebbe pleonastico e ridondante nell'ipotesi di assorbimento dei lavoratori precari a tempo determinato nell'a-tecnica e generalizzata definizione di contratti flessibili.

La scelta operata dal Dirigente Generale compromette l'impianto concorsuale trasformandolo nei fatti in un «concorso rivolto specificatamente al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale siciliana, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 32 della L.R. 5/2014, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2 art. 20 del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75» come dallo stesso dichiarato nelle premesse al decreto dirigenziale, creando, nei fatti, una normativa autonoma che inficia la parte del bando impugnata.

Infine, ma non per importanza, una lettura ed interpretazione dell'art. 20 - comma 2 - del D. Lgs. N° 75/2017 diversa da quella sopra prospettata, contrasta, anche, con la previsione di cui all'art. 17 - comma 1 lettera a) - della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, con la quale il legislatore ha delegato al Governo il riordino della disciplina del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche delegandolo a prevedere nelle procedure concorsuali pubbliche dei «meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno».

Invero, il meccanismo previsto dall'art. 20 – comma 2 – del D. Lgs. N° 75/2017, se letto secondo l'interpretazione fornita dai ricorrenti, valorizzano, nel pieno rispetto della legge delega, l'esperienza acquisita presso la pubblica amministrazione che bandisce il concorso, in ragione del fatto che estende, ai titolari di contratti flessibili, la riserva di posti anche nei concorsi per titoli ed esami, dove l'ordinario art. 35 – comma 3 bis lettera b) – del D. Lgs. N° 165/2001 prevede, invece, solo un punteggio specifico senza riserva alcuna sui posti messi a concorso.

È ovvio, quindi, che una lettura costituzionalmente orientata del comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. N° 75/2017, deve essere fatta necessariamente nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi definiti dalla legge delega.

Pensare quindi ad un concorso interamente riservato a soggetti titolari di contratti di lavoro flessibili, e peggio ancora di contratti di lavoro a tempo determinato (secondo quanto sopra spiegato), senza un'adeguata forma di accesso dall'esterno, viola i principi e i criteri definiti dall'art. 17 - comma 1 lettera a) - della legge N° 124/2015 perché non rientra certamente nei «meccanismi di valutazioni finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche», ma crea delle vere e proprie deroghe al criterio generale di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni cui si accede mediante concorso pubblico, così come previsto sia dallo stesso art. 17 - comma 1 lettera a) - della legge N° 124/2015, che dall'art. 97 – ultimo comma – della Costituzione.

Né serve, in questo caso, invocare la possibile deroga prevista dalla norma costituzionale citata («salvo i casi stabiliti dalla legge»), qualificando lo stesso art. 20 quale deroga al concorso, sia perché è in contrasto con quanto letteralmente previsto nello stesso articolo, sia perché, nel caso di non adesione a detto criterio interpretativo, già la stessa norma delegata è censurabile di incostituzionalità per avere ecceduto la delega prevista dall'art. 17 - comma 1 lettera a) - della legge N° 124/2015.

Nessuna norma quindi prevede siffatto impianto procedurale e per tali ragioni il D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e relativi allegati, deve essere annullato nella parte in cui non permette la possibilità di accesso al concorso di tutti i cittadini dell'Unione Europa

riconoscendo ai soli soggetti di cui all'art. 20 – comma 2 – del D. Lgs. N° 75/2017 (nei limiti sopra specificati) una riserva del 50% sui posti messi a concorso.

SECONDO MOTIVO DI RICORSO: Violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 51 e 97 della Costituzione

Il provvedimento impugnato attua un'interpretazione ed applicazione delle previsioni delle leggi regionali richiamate nel bando e della disciplina contenuta nell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 del tutto incompatibili con il principio dell'adeguato accesso dall'esterno, che costituisce un precipitato della previsione di cui all'art. 97, quarto comma, della Costituzione, secondo cui «agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

Ciò in quanto il provvedimento regionale prevede un reclutamento straordinario, finalizzato all'eliminazione del precariato storico, riguardante la totalità degli spazi assunzionali disponibili a pregiudizio delle adeguate garanzie di accesso dall'esterno.

Inoltre, la procedura delineata, nei fatti, si trasforma in una semplice procedura selettiva di stabilizzazione completamente diversa dagli ordinari canoni dei concorsi, anche in ragione della perfetta sovrapposibilità fra i posti messi a concorso ed i soggetti specificatamente individuati nella riserva di partecipazione: tanti posti quanti precari riservatari secondo la ricognizione operata dalla Regione.

Le disposizioni de quibus presentano quindi gravi profili di illegittimità per contrasto direttamente con le norme costituzionali in materia.

Invero, per orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, quando l'intento è di valorizzare le esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, può andare incontro a deroghe ed eccezioni, ma, affinché «sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost.», è necessario che «l'area delle eccezioni» alla regola generale sia «delimitata in modo rigoroso» (Corte Cost. sentenze n. 363 del 2006, n. 215 del 2009 e n. 9 del 2010). In particolare, è indispensabile che «le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico» (Corte Cost. N° 215/2009).

Tale principio non è destinato a subire limitazioni dato che la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla

necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost.

Invero, «la natura comparativa e aperta della procedura è [...] elemento essenziale del concorso pubblico, sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno», violando il carattere pubblico del concorso (in tal senso Corte Cost. sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010).

Il bando in questione si risolve piuttosto in un arbitrario privilegio a favore di una specifica categoria di persone e contrasta, fra l'altro, come sentenziato dal Giudice delle leggi (Corte Cost. N° 205/2006), con «i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, comportando esclusivamente un indebito privilegio, in quanto l'attività svolta per la regione non si configura quale requisito professionale per l'ammissione alle selezioni pubbliche tale da consentirne una riserva di posti» ...omissis... «L'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti», men che mai per una riserva totale dei posti.

Sulla stessa linea la sentenza della Corte Costituzionale N° 190/2005 nella quale si legge: «appare, inoltre, necessario premettere che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell'efficienza dell'azione amministrativa (tra le altre, sentenze n. 205 e n. 34 del 2004; n. 1 del 1999). Questa Corte ha, inoltre, ritenuto che una deroga a siffatto principio sia possibile soltanto in presenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore nell'esercizio di una discrezionalità non irragionevole, che trovi il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 194 del 2002)».

Le eventuali deroghe al concorso pubblico devono essere sottoposte al rigido «vaglio di costituzionalità» ...omissis... «attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore» (C. Cost. N° 159/2005).

Ed, in particolare, la Corte Costituzionale, ha riconosciuto che l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, tuttavia ciò può accadere «fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nella amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda, o irragionevolmente riduca, la possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti con violazione del carattere

pubblico del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione» (Corte Cost. N° 141/1999).

Quindi la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che «il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Tali principi, formulati per lo più con riferimento a procedure riservate a soggetti già appartenenti all'amministrazione, sono stati ritenuti parimenti valevoli anche quando la riserva integrale dei posti operi nei confronti di soggetti estranei ad essa (sentenza n. 100 del 2010)» (Corte Cost. N° 299/2011).

Ed ancora è stata «ritenuta insufficiente a giustificare la deroga la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), come pure la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006)» (Corte Cost. N° 52/2011).

In definitiva, dunque, il provvedimento impugnato – prevedendo una selezione caratterizzata da un'arbitraria e irragionevole forma di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi – si pone in contrasto con i parametri costituzionali evocati, anche secondo le multiple conformi sentenze della Corte Costituzionale, e per tale ragione deve essere annullato nella parte in cui non permette la possibilità di accesso al concorso di tutti i cittadini dell'Unione Europea in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.

TERZO MOTIVO DI RICORSO: Violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 117 della Costituzione

Il bando di concorso è un precipitato della previsione di cui all'art. 26 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 come esplicitato nelle premesse del provvedimento di approvazione oggi impugnato.

La norma, nell'estendere le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 26 citato alle assunzioni del personale ex art. 32 della legge della Regione Siciliana N° 5/2014, prevede una modifica normativa alle previsioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. N° 75/2017 estendendone la portata applicativa.

Deroga meglio esplicitata dallo stesso legislatore regionale con la legge 22 febbraio 2019, n. 1 che prevede, all'art. 22 – comma 2 - che «Le disposizioni [...] di cui all'art. 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8» - applicabili a caso in esame per il

combinato disposto dei commi 6 e 10 dello stesso articolo 26 - «sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26» che, nella sua interezza, prevede anche i soggetti di cui all'art. 32 L.R. N° 5/2014 cui questo concorso è esclusivamente riservato.

Le norme regionali sopra citate sono incompatibili con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la disciplina dei principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché con l'art. 117, comma 2 lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.

È indubbio, infatti, che art. 20 del D.Lgs. N° 75/2017 sia espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica, volto al contenimento della spesa e che la distonia esistente fra questo ed il contenuto delle norme regionali citate, ne determina la illegittimità costituzionale di queste ultime inficiando anche il consequenziale bando di concorso.

Secondo la Corte Costituzionale «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011) che l'Amministrazione regionale, sia pur a statuto speciale, «è comunque tenuta a rispettare» (Corte Cost. N° 277/2013).

Entrambe le norme regionali de quibus violano l'art. 117 della Costituzione ed inevitabilmente travolgono la validità degli atti consequenziali quale il D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale oggi gravato di cui si chiede l'annullamento, in parte qua, secondo quanto illustrato nel presente ricorso.

QUARTO MOTIVO DI RICORSO: Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell'art. 26 - comma 10 - della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 nonché dell'art. 22 - comma 2 - della legge 22 febbraio 2019, n. 1 relativamente agli artt. 51, 97 e 117 della Costituzione

Un vizio ancor più radicale affligge, però, il provvedimento impugnato.

Esso risulta, infatti, attuativo di una legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale".

In particolare, il provvedimento attua l'art. 26 della citata legge così come nelle premesse dello stesso evidenziato.

Il suddetto articolo, che ha quale finalità la definizione di specifiche norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali, al comma 6 prevede: «Fermo restando

le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi».

Al successivo comma 10 estende le previsioni di cui al precedente comma 6, dettate per gli enti locali siciliani, «alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie».

In attuazione delle suddette disposizioni è emanato il bando oggi censurato.

È evidente l'illegittimità costituzionale delle predette norme nella parte in cui consente all'Amministrazione Regionale di ampliare la categoria cui fa riferimento all'art. 20 – comma 2 – del D. Lgs. N° 75/2017, nonché di prevedere, anche per loro, di avviare delle procedure di stabilizzazione interamente riservate.

La norma è in contrasto con l'art. 117 della Costituzione; infatti, la stessa introduce disposizioni attinenti l'ordinamento civile sottratte alla potestà legislativa delle Regioni e contiene norme estensive, in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari, che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (Sentenze n. 310 del 2011, n. 18 e n. 277 del 2013) e, come tali, non possono essere derogati da norme regionali.

Le previsioni di cui all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 2018, nelle parti censurate, non sono quindi compatibili con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione che riserva allo Stato la disciplina dei principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché con l'art. 117, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.

Inoltre, l'impianto normativo regionale, che disegna delle procedure di reclutamento straordinario, volte al superamento del precariato storico, elusive delle necessarie garanzie di accesso dall'esterno, in quanto interamente riservate ai soggetti di cui all'art. 32 della legge della Regione Siciliana N° 5/2014, attua un'interpretazione ed applicazione delle previsioni de quibus del tutto incompatibile sia con la disciplina contenuta nell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, sia con l'art. 51, primo comma, della Costituzione secondo cui «tutti i cittadini [...] possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza», sia, infine, con il principio dell'adeguato accesso dall'esterno, che costituisce un precipitato della previsione di cui all'art. 97, quarto comma, della Costituzione, secondo cui «agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

Ciò in quanto prevede che il reclutamento straordinario finalizzato all'eliminazione del precariato storico prescinde da quello ordinario, con la conseguenza che esso ben può riguardare la totalità degli spazi assunzionali disponibili, come nel caso in esame, dove tutti i posti disponibili messi a bando con il piano triennale dei fabbisogni di personale della Regione Siciliana (2019-2021), sono riservati a questa particolare categoria di soggetti.

La norma ha quindi natura derogatoria rispetto all'obbligo di garantire l'adeguato accesso dall'esterno previsto dalla normativa nazionale e per queste ragioni va denunciata.

Natura derogatoria confermata, qualora ce ne fosse bisogno, dallo stesso legislatore regionale che con la successiva legge di stabilità regionale per l'anno 2019 (L.R. N° 1/2019) interviene, nuovamente, sulla materia per ribadire che le procedure di cui all'art. 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 – richiamate dal comma 10 per l'assunzione del personale ex art. 32 L.R. 5/2014 – «prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26» nella sua interezza, quindi, anche ai soggetti di cui all'art. 32 L.R. N° 5/2014.

Ovvvia la censura di incostituzionalità anche di questa ulteriore disposizione regionale.

Conclusivamente tutte le disposizioni richiamate sono censurabili per violazione degli articoli 51, 97 - quarto comma, 117 - secondo comma - lettera l) e 117 - terzo comma - della Costituzione e del decreto legislativo n. 75/2017, per cui si solleva, eventualmente, in via pregiudiziale questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26 – comma 10 – della legge regionale n. 8/2018 e dell'art. 22 – comma 2 – della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

Illegittimità che travolge, ovviamente, gli atti consequenziali conformati agli stessi articoli, nella specie il D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale oggi impugnato.

Il vaglio di costituzionalità delle norme regionali sopra richiamate è rilevante, per il presente rimedio giustiziale, in considerazione del fatto che le stesse sono le sole norme regionali autorizzatorie e derogatorie della normativa nazionale sulle quali il provvedimento impugnato si fonda.

[...]

QUINTO MOTIVO DI RICORSO: Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell'art. 20 – comma 2 – del D.Lgs. n. 75/2017 per eccesso di delega rispetto all'art. 17 – comma 1 lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124

Nella denegata ipotesi che la prima parte della ricostruzione prospettata, nei primi tre motivi di ricorso, venisse respinta, ritenendosi che il provvedimento impugnato non sia violativo della menzionata normativa, i vizi di illegittimità lamentati nei confronti del decreto dirigenziale dovrebbero pienamente trasferirsi sullo stesso art. 20 – comma 2 – del D. Lgs. N° 75/2017 per eccesso di delega rispetto all'art. 17 – comma 1 lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 per le seguenti ragioni.

Il legislatore delegato, con l'adozione dell'art. 20 sopra citato, ha nei fatti esercitato la delega eccedendo i principi ed i criteri direttivi, impartiti dal legislatore delegante al comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Infatti, il legislatore delegante, ha previsto, nell'ambito del riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, i seguenti principi e criteri direttivi: «a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno».

Il legislatore delegante ha, quindi, confermato che l'accesso ai pubblici impieghi deve avvenire esclusivamente tramite «procedure concorsuali pubbliche» prevedendo solo la valorizzazione, nei «meccanismi di valutazione», della «esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche» ferma restando, comunque, «la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno».

Nessuna deroga è prevista sulle modalità di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione, né è stato previsto alcun concorso riservato, ma solo una valorizzazione – cioè un punteggio aggiuntivo e/o una riserva di posti e/o altro meccanismo di valorizzazione non derogatorio del concorso pubblico aperto dall'esterno – nei concorsi pubblici che devono essere aperti a tutti i potenziali candidati in possesso degli ulteriori requisiti di legge.

Il tutto nel pieno rispetto dell'art. 97, ultimo comma, della Costituzione

Ogni differente interpretazione dell'art. 20 – comma 2 – del D. Lgs. N° 75/2017, rispetto a quella poco sopra prospettata, è quindi illegittima ed incostituzionale in quanto eccedente i principi ed i criteri direttivi della legge delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione.

Illegittimità che travolge, ovviamente, gli atti consequenziali non ispiratisi alla predetta corretta interpretazione della norma, nella specie il D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale oggi impugnato.

Il vaglio di costituzionalità della presente norma, nei termini sopra prospettati, è rilevante, per il presente rimedio giustiziale, in considerazione del fatto che la stessa è la sola norma nazionale autorizzatoria sulla quale il provvedimento impegnato si fonda.

Per cui si solleva, eventualmente, in via pregiudiziale questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 – comma 2 – del D. Lgs. N° 75/2017 per eccesso di delega rispetto all'art. 17 – comma 1 lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in riferimento all'art. 76 della Costituzione se interpretata in maniera difforme alla necessaria garanzia di accesso anche dall'esterno da parte dei partecipanti. [...]}

3. Così riepilogati e trascritti i motivi di ricorso, a seguito della notificazione del ricorso straordinario, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana ha contestato la fondatezza del ricorso straordinario, almeno per i primi due motivi, con proprio rapporto informativo nota protocollo N° 41326 del 6 maggio 2020 del Dipartimento regionale della Funzione pubblica – Servizio 1 – Affari legali e contenzioso.
4. È stata presentata memoria difensiva di replica in data 1 luglio 2020 il cui contenuto qui si richiama integralmente anche per fare parte integrale e sostanziale del presente ricorso straordinario per motivi aggiunti.
5. Intanto, nelle more dell'istruttoria del ricorso straordinario principale, e precisamente il 23 aprile 2020, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha adottato il D.D.G. N° 1751 con il quale, a seguito della verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione, ha decretato la non ammissione al concorso del ricorrente perché "non in possesso dei requisiti previsti dall'art.

2 comma 2 lettera a) del bando approvato con D.D.G. 7850 del 21/11/2019, in quanto non titolare di contratto di lavoro a tempo determinato con la Regione Siciliana, prorogato ai sensi dell'art.32 della legge regionale n.5/2014 e successive proroghe disposte a norma di legge".

6. In particolare, nell'elenco approvato con il suddetto decreto dirigenziale, l'odierno ricorrente è collocato alla posizione 220;
7. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 20 agosto 2020, ha provveduto ad impugnare il sopracitato provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale (D.D.G. N° 1751 del 23 aprile 2020) per "illegittimità derivata" censurando il predetto provvedimento per gli stessi motivi di ricorso già prospettati nel ricorso introduttivo;
8. In data 22 ottobre 2020 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, con proprio D.D.G. N° 4907, ha approvato la graduatoria di merito dei 127 candidati di categoria "C" Istruttori, oggi controinteressati, che hanno partecipato al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive di personale, di cui all'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, ai sensi del comma 2, art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

Di qui la necessità di estendere l'impugnazione a tale nuovo provvedimento, che è anch'esso illegittimo e meritevole di annullamento, così come tutti gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

Nell'ambito della sequenza procedimentale sopra descritta, il D.D.G. N° 4907 del 22 ottobre 2020, costituisce un provvedimento legato dal vincolo di presupposizione al provvedimento impugnato con il ricorso straordinario principale.

Fra i due provvedimenti, infatti, sussiste un nesso di stretta consequenzialità e di presupposizione logico-giuridica.

La graduatoria finale di merito è quindi affetta dagli stessi vizi di invalidità denunciati con il ricorso principale.

Fra i provvedimenti gravati con il ricorso straordinario principale, con il primo ricorso per motivi aggiunti e con questo secondo per motivi aggiunti, sussiste un rapporto di necessaria derivazione, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, potendosi trattare di un'ipotesi di **invalidità derivata ad effetto caducante**, per la quale, purtuttavia, si presentato motivi aggiunti di ricorso.

Conseguentemente, la graduatoria finale di merito, oggetto del presente secondo ricorso per motivi aggiunti, si appalesa illegittima e lesiva per tutte le censure riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, come trascritte nella parte narrativa del presente atto.

Ne consegue che l'auspicato accoglimento del ricorso principale non potrà che comportare anche la declaratoria di annullamento, per illegittimità derivata, della graduatoria finale di merito oggi impugnata con i presenti motivi aggiunti in quanto avente i medesimi (errati) presupposti fattuali e motivazionali degli atti e provvedimenti con esso impugnati.

ISTANZA EX ARTT. 41, COMMA 4 E 52, COMMA 2 C.P.A.

Considerato l'elevato numero dei controinteressati, si chiede di essere autorizzati, anche mediante decreto *inaudita altera parte* e prima della trattazione dell'istanza cautelare, alla notifica per pubblici proclami, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 4 e dall'art. 52, comma 2, c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria, o anche di terzi, mediante pubblicazione della documentazione di rito sul sito istituzionale dello stesso Assessorato regionale resistente.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Dai motivi prospettati appaiono evidenti le ragioni che sono state espresse a favore del ricorrente. Il *fumus* è insito nei motivi di ricorso, dall'accoglimento dei quali si determina in via diretta l'annullamento del decreto impugnato. Per quanto attiene al *periculum*, il provvedimento impugnato comporta, ad oggi, l'esclusione dell'odierno ricorrente dal concorso ai sensi degli artt. 2 – comma 5 – e 10 del bando, come peraltro già previsto in sede di ricorso principale, con pregiudizio grave ed irreparabile per l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure assunzionali e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

È, altresì, evidente ed innegabile il danno che il ricorrente patisce in relazione al proprio diritto, costituzionalmente tutelato, di «*accedere agli uffici pubblici*» quali cittadini.

In ogni caso l'illegittimità del decreto impugnato discende dall'illegittimità costituzionale della disciplina introdotta dalle norme sopra denunciate di incostituzionalità per i motivi sopra illustrati.

Al riguardo, si sottolinea che la misura cautelare andrebbe concessa anche nell'ipotesi che le norme in questione vengano ritenute incostituzionali e ne venga sollevata la relativa questione.

Invero, in tal caso, il *fumus* del ricorso può essere identificato anche con i motivi che si risolvano nella contestazione della legittimità costituzionale della legge applicata

dall'amministrazione a mezzo dei provvedimenti impugnati, allorquando l'eccezione d'illegittimità appaia seria (A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 1989; Cons. Stato, Ad. Plen., ord., 20 dicembre 1999, n. 2, in Foro It., 2000; III, 9; Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 59/1998, in Riv. amm. Rep. It., 1998, 640; Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 102/1973, Foro it., 1973, III; T.A.R. Lombardia, sez. III, ord. n. 205/1985, T.A.R., 1985, I, 2800).

In particolare, secondo Cons. Stato, Ad. Plen., ord. n. 2/1999, *«nella fase cautelare del procedimento giurisdizionale, al fine di conciliare il carattere accentratore del controllo di costituzionalità delle leggi, ove ne ricorrano i presupposti, col principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito - al quale l'ordinanza cautelare è strumentalmente collegata - il controllo della Corte costituzionale con effetti erga omnes»*.

In tale contesto, sempre secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, *«(...) la concessione della misura cautelare (ammissione con riserva) non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco con il carattere accentratore del controllo di costituzionalità delle leggi, e si presenta ad un tempo misura idonea ad evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente»*.

Pertanto, il Giudice, una volta accertata la rilevanza (e la non manifesta infondatezza) della questione di costituzionalità ai fini della decisione sulla sospensiva, può concedere detta misura cautelare e rinviare alla fase di merito il giudizio di costituzionalità.

Sempre secondo la giurisprudenza, una volta accertata la rilevanza (e la non manifesta infondatezza) della questione di costituzionalità ai fini della decisione sulla sospensiva, il Giudice Amministrativo, contemporaneamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, può altresì disporre, con separato provvedimento, la sospensione degli atti impugnati in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità (Corte Cost., 12 ottobre 1990, n. 444, in Foro It., 1991, I, 72; conforme Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 1395/1995, Giorn. dir. amm., 1996, 743).

Con riguardo allo specifico profilo di *periculum* inerente i prospettati profili di incostituzionalità, si rileva che - oltre ai gravi danni personali del ricorrente come sopra indicato - *«le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica»* (Corte Cost. N. 18/2013 e Corte Cost. N. 310/2011) che l'Amministrazione regionale è tenuta a rispettare.

Pertanto, la violazione - reiterata - dei principi fissati dalla normativa nazionale in materia, determina il rischio di pregiudizi gravi ed irreparabili anche per la stessa finanza dello Stato.

RILASCIO DI UN PROVVEDIMENTO EX ART. 34, C. 1, LETT. C), C.P.A.

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, non necessitando ulteriori adempimenti istruttori, chiede al Presidente della Regione, ai sensi art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., il rilascio di un provvedimento esplicito di ammissione alla procedure concorsuale di cui al D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

Rimedio ritenuto ammissibile, nell'ambito del ricorso straordinario, giusto parere del Cons. St., sez. II, 11 giugno 2018, n. 1517 secondo il quale: *«in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione consultiva del Consiglio di Stato può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta dal ricorrente con l'azione di adempimento – nel rispetto del principio della domanda e ricorrendone i presupposti di cui all'art. 31, comma 3, c.p.a. – sia in ragione dell'alternatività del rimedio giustiziale rispetto a quello giurisdizionale - di cui non può costituire un minus laddove identico ne sia il petitum - sia in ragione del principio di effettività della tutela che impone di interpretare le norme nel senso della massima garanzia possibile nei confronti delle istanze di giustizia delle parti; l'ampliamento del petitum del ricorso straordinario all'azione di condanna, esperibile nei limitati casi di attività vincolata ovvero per la quale non residui alcun margine di discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori non implica necessariamente un ulteriore spostamento del baricentro dell'inquadramento del rimedio verso la sua catalogazione giurisdizionale piuttosto che amministrativa; né ne altera la natura demolitoria».*

CONCLUSIONI

Stante quanto esposto, palese si manifesta l'illegittimità della graduatoria finale di merito impugnata e di tutti i provvedimenti ed atti ad essa prodromici, conseguenti e connessi.

Per tutto quanto precede, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, confida che codesto Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana voglia accogliere il ricorso introduttivo del giudizio, nonché i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto:

CHIEDE,

respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE:

- a) di sospendere, in ogni caso e comunque, l'efficacia del provvedimento impugnato e di ogni procedura ad esso connesso e conseguente o, alternativamente, ammettere, per l'effetto, il ricorrente, con riserva, alle procedure concorsuali;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- a) di annullare - previa concessione dell'invocata misura cautelare ed, eventualmente, ritenute non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale come sopra prospettate, sollevandole e rimettendo, a tal fine, gli atti alla Corte Costituzionale - la graduatoria finale di merito approvata con D.D.G. N° 4907 del 22 ottobre 2020;
- b) il rilascio di un provvedimento esplicito di ammissione alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento in esame. Si chiede, inoltre, che tutti gli scritti difensivi delle Amministrazioni e dei controinteressati, vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di un congruo termine per replicare.

Con espressa riserva di presentare ulteriori memorie nonché allegare altra documentazione a seguito delle controdeduzioni e del deposito degli atti del procedimento.

Il ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che si tratta, comunque, di ricorso per motivi aggiunti in materia di rapporto di pubblico impiego.

Non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione di un ulteriore atto che presenta i medesimi vizi di illegittimità già cesurati con il ricorso principale che si estendono all'atto consequenziale, anch'esso pertanto illegittimo. Si richiede a codesto Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO FAX

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata **antoninoiannazzo@pec.it** ed il seguente recapito di fax **091.5075605** dove intende ricevere le comunicazioni.

Corleone, 18 febbraio 2021

avv. Antonino IANNAZZO